

Statuto dell'Associazione
"GRUPPO PRESEPE SAN GIUSEPPE - CIRIÈ"

STATUTO

Art. 1) – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'associazione di volontariato "GRUPPO PRESEPE SAN GIUSEPPE - CIRIÈ"
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ciriè (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2) – DURATA

L'associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo associativo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 del presente Statuto sociale in tema di scioglimento.

Art. 3) – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo:
 - ✓ promuovere la conoscenza del territorio delle Valli di Lanzo (TO) valorizzando le sue caratteristiche architettoniche e paesaggistiche al fine di salvaguardare il patrimonio naturale e culturale delle vallate alpine;
 - ✓ tutelare e tramandare, attraverso l'antica rappresentazione cristiana dei presepi, la memoria della vita rurale e montana nelle valli alpini piemontesi per non disperdere i saperi e le tradizioni delle "Valade 'd lans";
 - ✓ sensibilizzare la cittadinanza, con il messaggio evangelico trasmesso dal presepe, ad una maggiore attenzione verso le persone più svantaggiate e in difficoltà al fine di costruire una società solidale, sensibile alle difficoltà altrui in cui nessuno sia escluso ed emarginato.
2. Per realizzare detto scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

Presepe San

Manfrans

L. v. d. l. v. d. l.

Chieroni

del volontariato, della tradizione del presepe e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- ✓ lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto articolo.

3. Nello specifico, e a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- allestire e conservare un presepe meccanico in cui vengono messi in scena scorci di vita rurale e antichi mestieri esercitati da contadini, pastori e artigiani per fare rivivere e testimoniare la vita di un tempo nelle borgate alpine delle Valli di Lanzo;
- organizzare eventi, manifestazioni, concorsi e iniziative su temi riguardanti il Natale e la tradizione del presepe su tutto il territorio delle Valli di Lanzo per promuovere la scoperta e la conoscenza delle caratteristiche locali;
- produzione di materiale divulgativo (libri, cartoline, materiale audiovisivo, ecc.) per divulgare la conoscenza delle varie rappresentazioni culturali dei presepi;
- erogare contributi economici a favore di persone in difficoltà economica o di enti del privato sociale impegnati nel sostegno a soggetti in situazione di vulnerabilità o fragilità sociale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm. ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm. ii..
10. L'Associazione ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

G. Zano

M. Langran

F. Z. Z. Z.

F. Z. Z. Z.

Art. 4) – SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
I soci devono essere in possesso dei requisiti morali e condividere appieno e senza riserve gli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al presente articolo.
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla delibera, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - per recesso; che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale;
 - per decesso;
 - per esclusione susseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;

Sono

M. Langran

Torzo P. V. V.

Quirico Bauden

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 6) - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 7) - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associato.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

G. Ruffo Sano

M. Langran

Edoardo Ruffo

Antonio Cavale

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
 - m. delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
 - n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono documentate, essere opportunamente nelle modalità previste dall'art. 4 comma 5 dello Statuto;

Giuseppe Sano

M. Langone

Enzo Ruffa

Gianni Pavan



5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.8.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri scelti fra i soci. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

Giorgio Sano

Massimiliano Cordero 2017. RMC M. Longo

- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - g) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto;
 - h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di un numero di membri che rappresenti la maggioranza degli esponenti in carica: il Consiglio Direttivo validamente costituito delibera a maggioranza semplice dei presenti.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi, accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati rilasciandone quietanze liberatorie. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, in assenza o impedimento di quest'ultimo, al più anziano di età dei Consiglieri.

Art. 12 – SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione, d'intesa con il Presidente, delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Segretario tiene ed aggiorna il Libro dei Soci, dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, e redige annualmente il bilancio consuntivo che deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci. Il Segretario provvede alla contabilizzazione degli introiti e cura l'esecuzione delle donazioni come deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 14 – BILANCIO

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Febbraio ed il 31 Gennaio dell'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, entro due mesi dal termine dell'anno finanziario e può essere consultato da ogni associato.
2. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

G. Sano

M. Langran

Loz. P. W. T.

Chiriaci Claudio

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

1. L'associazione ODV si estingue per le cause previste dalla Legge ovvero in forza di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ODV ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
3. L'efficacia della suddetta clausola cesserà alla decorrenza del termine ex art. 104, c.2 d.lgs. 117/2017; nello stesso termine si avrà contestuale efficacia delle seguenti disposizioni.
4. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
6. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
7. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 17 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme di legge in materia previste dal Codice Civile e dal D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Giuseppe Caroleo
Lucrezio Allene
Stefano Esposito
Paola Maffei
Enrico Fiori
Cristina Sanna
M. Longano

Roberto Rizzo
Francesco Soria
Gianni
Luigi Lourenco
Federico

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CREDITO
REGISTRATO IL 24 OTT. 2025
N. 213 SERIE 3
BUTTA FIANCO INDICATA RISULTANDO VERSATA CON
F 23 ALLEGATO AL Mod. R 1

Reg. ESATE
Trs. _____
Cat. _____
TOTALE ///

